

Segreteria di Coordinamento R. S. A.

FESTIVITA' COINCIDENTI CON LA DOMENICA

Qualora le festività civili (25 aprile, Anniversario della Liberazione - 1° maggio, Festa del Lavoro - 2 giugno, Festa della Repubblica) coincidano con la domenica, il lavoratore può optare per il compenso aggiuntivo o per una giornata di permesso da fruirsi compatibilmente con le esigenze di servizio.

Quest'anno il **2 Giugno** cade di domenica, per cui si ha **diritto al compenso** o a richiesta di un ulteriore giorno di permesso.

Questa norma del CCNL non ha nulla a che fare con le ex Festività Soppresse e quindi **non vi è obbligo di godimento a permesso** come previsto dagli accordi aziendali per le ex FF.SS.

PERMESSI PER LE EX FESTIVITA' SOPPRESSE

Per l'anno 2013 le giornate di cosiddette "festività soppresse" sono **4**:

martedì **19 Marzo**, giovedì **9 Maggio**, giovedì **30 Maggio** e lunedì **4 Novembre** (l'ex festività del 29 Giugno cade di sabato) v. *allegato*

La contrattazione collettiva del credito ha introdotto sotto l'apposito titolo "permessi per ex festività", corrispondenti permessi, variabili in ragione d'anno a seconda che:

- *le festività ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria per l'interessato, secondo l'orario settimanale contrattualmente prestabilito per il medesimo*
- *il lavoratore abbia diritto per quei giorni all'intero trattamento economico.*

Richiamiamo l'attenzione dei Colleghi Iscritti, in particolare di coloro che sono o saranno interessati dalla nuova distribuzione dell'orario settimanale di lavoro, perché **se l'eventuale giorno di riposo infrasettimanale dovesse coincidere con una delle date ex FF.SS. sopra, ferma la norma, non si avrà diritto al corrispondente giorno di permesso.**
(per l'eventuale prestazione parziale del sabato sono in corso approfondimenti)

Bologna, 16.1.2013

La Segreteria di Coordinamento
(A.C.)